

REGOLAMENTO (CE) N. 1482/96 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 1068/93 recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 12,

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3813/92 prevede possibilità di deroga al regolamento citato; che lo stesso articolo 9 è motivato da necessità di decisioni urgenti, segnatamente in caso di rischio per il rispetto degli obblighi derivanti dall'accordo GATT e dalla disciplina di bilancio;

considerando che l'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2853/95⁽⁴⁾, definisce come casi di rivalutazione rilevanti quelli per i quali esiste un rischio di riduzione sensibile del tasso di conversione agricolo; che la riduzione sensibile di un tasso di conversione agricolo è definita all'articolo 1, lettera e) del regolamento (CEE) n. 3813/92;

considerando che si possono verificare casi in cui le condizioni dell'articolo 1, lettera e) del regolamento (CEE) n. 3813/92 non sono soddisfatte e per i quali l'incidenza finanziaria a breve termine dell'eventuale applicazione degli articoli 7 e 8 nonché l'esigenza di rispettare gli obblighi derivanti dall'accordo GATT rendono comunque

necessaria la loro classificazione tra le rivalutazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 9 dello stesso regolamento;

considerando che occorre pertanto modificare in modo adeguato la definizione che figura all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1068/93;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 8, del regolamento (CEE) n. 1068/93, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«3. Le riduzioni dei tassi di conversione agricoli che comportano l'applicazione dell'articolo 7 o dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3813/92 sono considerate rivalutazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 9 dello stesso regolamento.

Tuttavia, sono altresì considerati come casi di rivalutazione rilevante ai sensi dell'articolo 9 del regolamento citato tutti i casi per i quali si applica il disposto dell'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3813/92.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(¹) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
 (²) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.
 (³) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.
 (⁴) GU n. L 299 del 12. 2. 1995, pag. 1.